

Consiglio di Stato – (certificazione medica per il voto assistito)

Il fatto

Dinanzi al TAR sono stati impugnati gli esiti delle consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi amministrativi di un Comune laziale. L'impugnazione ha contemplato innumerevoli censure che in primo grado hanno trovato accoglimento con integrale annullamento delle operazioni elettorali sin dal primo turno della consultazione.

Contro il provvedimento è stato proposto appello e il Consiglio di Stato ha avuto occasione di evidenziare alcuni interessanti profili in materia di certificazione medica ed istituto del voto assistito.

Il diritto

dopo la modifica apportata dalla L. n. 271 del 1991 al D.P.R. n. 570 del 1960, i certificati medici devono attestare che l'infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore, la certificazione di ammissione al voto assistito ha acquisito con ciò una certezza privilegiata non solo per la natura dell'infermità, ma anche in ordine alla sua specifica capacità invalidante. Da qui la conseguenza che l'attitudine dell'infermità ad impedire l'autonoma manifestazione del voto può essere apprezzata, in via di principio, unicamente dal funzionario medico designato, che dell'attestazione dell'esistenza dell'impedimento si assume la piena responsabilità giuridica.

Il presidente del seggio elettorale, pertanto, non è tenuto di regola ad effettuare alcuna "prova empirica", in quanto siffatta valutazione è stata affidata dalla legge ad altro organo pubblico provvisto di adeguate competenze tecniche, la cui certificazione è vincolante per il Seggio elettorale anche sulla portata pratica della malattia quale impedimento, in concreto, all'espressione materiale del voto.

Esito del giudizio

Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso travolgendo le pronunce di primo grado.

[Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]

la certificazione medica per il voto assistito tra passato e presente

Prima dell'emanazione della L. 11 agosto 1991, n. 271 sembrava prevalere quella giurisprudenza che riconosceva ai certificati medici prodotti dall'elettore qualità di atti di certezza privilegiata solo per quanto attiene la natura dell'infermità, e non anche per quanto riguarda la specifica capacità invalidante delle medesime. Sicché, il presidente del seggio elettorale era vincolato solo per quanto concerne la natura della malattia, ma non sulla portata pratica della stessa; ossia aveva la possibilità di effettuare la cosiddetta "prova empirica" sull'idoneità dell'elettore ad esprimere o meno il voto senza accompagnatore.

La sezione del Consiglio di Stato ha ritenuto che a seguito della normativa aggiunta alla norma base dall'articolo 9 della L. n. 271 del 1991 -laddove stabilisce che "detti certificati debbono attestare che la infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore"- il funzionario medico designato dai competenti organi dell'unità sanitaria locale deve spingere il suo accertamento anche sull'attitudine dell'infermità fisica, da cui è affetto l'elettore, ad impedire l'autonoma manifestazione del voto, e di ciò deve dare attestazione.

Va da sé che la natura di atto pubblico del certificato medico, comprensivo dell'ulteriore attestazione voluto dalla normativa successiva, e la fede privilegiata che esso è destinato a svolgere nei confronti di tutti i soggetti dell'ordinamento, comporta che il presidente del seggio elettorale non è tenuto in ogni caso, così come si riteneva prima dell'emanazione della norma, alla cosiddetta "prova empirica", volta ad accertare se l'impedimento lamentato dall'elettore rientri tra quelli elencati dalla legge o che la stessa permette di equiparare.

Consiglio di Stato - Sez. V; Sent. N. 297 del 19.01.2013